

L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE  
(VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> SIÈCLE)

II

LES CADRES JURIDIQUES ET SOCIAUX  
ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

COLLECTION DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

461

L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE  
(VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> SIÈCLE)

II

LES CADRES JURIDIQUES ET SOCIAUX  
ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Études réunies par Jean-Marie MARTIN, Annick PETERS-CUSTOT  
et Vivien PRIGENT

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

2012

Cet ouvrage recueille les actes des tables rondes tenues à Rome les 4 et 5 mai 2009 et les 26 et 27 février 2010.

Ce volume est réalisé grâce à une contribution du Newton International Fellowship.

Les cinq tables rondes sur «L'héritage byzantin en Italie (VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle)», dont les actes sont publiés dans la *Collection de l'École française de Rome* et dans les *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, sont les suivants :

1. La fabrique documentaire : Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, table ronde organisée les 12 et 13 juin 2008.
2. Les cadres juridiques et sociaux : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 4 et 5 mai 2009.
3. Les institutions publiques : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 26 et 27 février 2010.
4. Les caractères originaux de l'espace rural : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 17 et 18 décembre 2010.
5. La mosaïque culturelle : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 25 et 26 novembre 2011.

TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI

## LA SOCIETÀ ROMANA NEI SECOLI IX-XII E I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI

ALLA RICERCA DI UN RETAGGIO BIZANTINO

ETNIE E CULTURE

Nella storia politica della città di Roma, il secolo VIII rappresenta inequivocabilmente il periodo di trapasso da un ambito di riferimento interno all'Impero romano d'Oriente a un ambito continentale europeo. Le lotte fiscali e anti-iconoclaste, la confisca imperiale dei possedimenti pontifici in Sicilia (732) – che provocò di rimando il concentrarsi degli interessi patrimoniali della Chiesa romana soprattutto nel Lazio –, il crollo dell'Esarcato (750), la *Promissio Carisiaca* (754), le discese di Pipino (754 e 756) e poi di Carlo in Italia (773-774), con la conquista del Regno longobardo e del Ducato di Spoleto, la «fabbricazione» della Donazione di Costantino (anni Cinquanta-Sessanta del sec. VIII), il termine ultimo di datazione delle monete romane con l'anno del *basileus* (781), l'incoronazione imperiale di Carlo (800) e la *Constitutio Romana* di Lotario (824) rappresentano gli eventi principali di questo rivolgimento del punto di vista geopolitico, che vide Roma, già frontiera settentrionale del mondo mediterraneo, divenire la frontiera meridionale del mondo franco-longobardo. Ciò accadde attraverso un'integrazione progressiva ma del tutto *sui generis*, non solo in quanto al pontefice vennero riconosciuti diritti su gran parte dell'Esarcato e della Pentapoli, ma anche per il fatto che la società cittadina mantenne forte il proprio sentimento di romanità. Questo poteva essere facilmente svincolato dalla prossimità politica con l'Impero bizantino, poiché l'Urbe lo riconosceva in se stessa, nella tradizione ormai ancestrale di capitale e di sede apostolica. Scomparso l'antico ceto senatorio, non per questa ragione scomparve, a Roma, il nome «Senato», e il *Liber pontificalis* ci presenta, nel pieno VIII secolo, una città militarmente forte e orgogliosa<sup>1</sup>.

Considerato prima l'influsso politico della presenza carolingia e poi – soprattutto dalla fine del IX secolo – la convergenza di interessi tra l'aristocrazia romana e quella di origine franco-longobarda in Sabina, in Tuscia e

<sup>1</sup> G. Arnaldi, *Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del Senato romano (secoli V-XII)*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 105, 1982, p. 5-56; L. Capo, *Il Liber pontificalis, i Longobardi e la nascita del dominio territoriale della Chiesa romana*, Spoleto, 2009, p. 180. Ringrazio, Sara Menzinger per aver letto il presente lavoro e per gli utili suggerimenti che mi ha dato.

nel Ducato di Spoleto, ci si potrebbe chiedere se la società romana abbia seguito anch'essa la medesima trasformazione. Se cioè il mutamento della direzione politica sia corrisposto anche a una massiccia adozione di pratiche sociali importate dalla cultura franco-longobarda, o se invece la città abbia mantenuto, e per quanto tempo, una fisionomia che permetta di riconoscere in essa ancora un'impronta bizantina, soprattutto, come si cercherà di valutare in quest'occasione, attraverso l'analisi dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

Posta in questi termini, tuttavia, la questione appare troppo semplificata e richiede alcuni chiarimenti. Il primo di questi è ovvio, almeno da quando siamo in grado di capire la differenza sostanziale che corre tra il rapido sfolgorio dei fatti politici e la lenta evoluzione dei sistemi sociali e delle consuetudini di vita. A Roma, nel corso del IX secolo, non si verificò un'invasione dal Nord (cioè dall'Italia longobarda), così come due secoli prima, il formarsi della *militia*, cioè di un nuovo ceto cittadino, fu condizionato solo parzialmente dall'immissione di elementi allogeni, provenienti dalle più lontane province dell'Impero<sup>2</sup>. Non è possibile postulare l'esistenza di veri e propri blocchi etnici che, a lungo contrapposti (i Longobardi) o semplicemente troppo distanti per poter interagire (i Franchi), abbiano trovato nel corso del IX secolo possibilità di incontro, di fusione e di vicendevole acculturazione: come può essere invece accaduto quando i popoli ungheresi entrarono in contatto con l'Impero<sup>3</sup>.

In realtà, non solo il peso demografico di questi trasferimenti è ignoto e comunque non coinvolge l'intera popolazione, ma anche al livello della cultura materiale delle aristocrazie (quasi solo di queste possiamo parlare), le contaminazioni e gli incontri datavano già da secoli e permettono di determinare l'esistenza di una «comunanza culturale tra la penisola e il resto dell'Europa»<sup>4</sup>. A Roma sono state ritrovate, per esempio, delle *fibulae* «cloisonnées» risalenti ai secoli VIII-IX. Questi oggetti ci rinviano, in apparenza, a un mondo distante, per usi e abbigliamento, da quello dell'aristocrazia di tradizione romana, e tuttavia dovettero essere portati proprio da esponenti della *militia* di Roma. Viceversa, il processo di inculturazione liturgica che parte dalla città e si diffonde nell'Occidente latino è, anch'esso, antico e non certo ridicibile al solo periodo carolingio, sebbene sia vero che l'unione di forze tra gli imperatori e i pontefici che contraddistingue buona parte del IX secolo abbia contribuito in modo determinante all'affermarsi della liturgia romana in Occidente<sup>5</sup>.

Se dunque non ha senso pensare a gruppi etnici antitetici – essendo ormai disgregata dalla storiografia contemporanea «la nozione “oggettiva”

<sup>2</sup> Ho trattato questo tema nel saggio *La militia a Roma*, p. 559-583 in questo volume.

<sup>3</sup> Cfr. G. Bühner-Thierry, *Adopter une autre culture pour s'agréger à l'élite : acculturation et mobilité sociale aux marges du monde franc*, in F. Bougard, R. Le Jan e R. McKitterick (a cura di), *La Culture du haut Moyen Âge : une question d'élites?*, Turnhout, 2009, p. 257-276.

<sup>4</sup> A. Augenti, *I ceti dirigenti romani nelle fonti archeologiche (secoli VIII-XII)*, in S. Carocci (a cura di), *La nobiltà romana nel medioevo. Atti del Convegno internazionale Roma 20-22 novembre 2003*, Roma, 2006 (Collection de l'École française de Rome, 359), p. 71-96 : p. 86.

<sup>5</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma, 2002, p. 293-294, con la bibliogr. precedente.

di Germani e Romani ereditata dalla cultura ottocentesca»<sup>6</sup>-, occorre anche calibrare attentamente il significato del dato culturale. Da una parte – lo si è già visto – le culture aristocratiche altomedievali si somigliano: non solo nell'uso di *fibulae*, spade o vasellame, ma soprattutto nell'esercizio di un potere che si fonda prevalentemente sul possesso della terra e sul comando militare anziché – con l'eccezione del clero – sulla direzione di apparati amministrativi. Cosicché, limitandoci al problema dei rapporti fra coniugi, che è l'argomento principe di questa comunicazione, ci si forma il dubbio di quanto istituti giuridici diversi (come la «Morgengabe» rispetto alla *donatio propter nuptias*, cioè i doni maritali secondo la legge longobarda e quella romana) rispondano in modo culturalmente differente a situazioni fattuali in realtà simili: ma proprio su questo argomento torneremo a ragionare nel corso del saggio. Dall'altra parte, però, la società romana altomedievale si orientò energicamente verso un'autorappresentazione di alterità rispetto a quella franco-longobarda, conservando una fiera affermazione della propria *romanitas*, e dunque assumendo di essere «eticamente» riconoscibile. Così, dal punto di vista della realtà sociale, gli elementi di contatto paiono essere molti, mentre dal punto di vista della rappresentazione culturale ci si trova di fronte a mondi parzialmente contrapposti.

#### ELEMENTI GENERALI DI CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

Gli elementi di prossimità della società romana con quella del resto della *Romania* non si limitano al secolo IX ma raggiungono il secolo XI, e però ci sfuggono in gran parte proprio per una ragione strettamente collegata alla persistenza culturale: per il fatto cioè che a Roma, come in altre parti d'Italia di retaggio bizantino, fino a tutto il X secolo si preferì, come materiale scrittorio, il fragile e deperibile papiro alla molto più resistente pergamena<sup>7</sup>. La scarsità della documentazione ci costringe a considerare il caso romano non come quello in grado di fornire il modello interpretativo, ma piuttosto come un vecchio pavimento a mosaico le cui infinite tessere mancanti vanno ricollocate attraverso confronti e risarcimenti esterni.

Gli elementi di forte continuità si possono peraltro riassumere nei punti che seguono:

– mantenimento della legge romana, in una forma talmente diffusa da poterla considerare come applicata su base territoriale più che su base personale<sup>8</sup>;

<sup>6</sup> S. Gasparri, *Le élites romane di fronte ai Longobardi*, in *La Culture du haut Moyen Âge...* cit., p. 143-166: p. 166.

<sup>7</sup> C. Carbonetti Venditelli, «Sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna vetustate consumpto exemplavi et scripsi atque a tenebris ad lucem perduxi». *Condizionamenti materiali e trasmissione documentaria a Roma nell'alto medioevo*, in C. Braidotti, E. Dettori e E. Lanzillotta (a cura di), *Οὐ πᾶν ἐφήμερον. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini*, Roma, 2009, p. 47-69: p. 57-65; vedi pure in proposito il contributo di Cristina Carbonetti Venditelli, *I supporti scrittorii della documentazione: l'uso del papiro*, in *L'héritage byzantin, I. La fabrique documentaire*, Roma, 2011 (Collection de l'École française de Rome, 449, p. 33-48).

<sup>8</sup> Cfr. A. Peters-Custot, *Les Grecs de l'Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur*, Roma, 2009 (Collection de l'École française de Rome, 420), p. 35 s. e 184 s. La

- mantenimento di un’alta percentuale di personaggi individuati da nomi di tradizione romana e soprattutto di origine greca (con una forte analogia rispetto ai nomi in uso a Napoli e a Gaeta)<sup>9</sup>;
- mantenimento dei titoli caratteristici della romanità, come quelli di *consul et dux* e di *praefectus*<sup>10</sup>.

Si possono poi considerare due modelli politico-culturali che provengono dall’esterno e che si mostrano invece allo stesso tempo sintomatici della continuità e della rottura. Il primo di essi è l’imitazione – che è pienamente in atto dall’VIII secolo – dell’apparato amministrativo del palazzo imperiale, con le cariche dei giudici ordinari (primicerio, secundicerio, protoscrittario, arcario, vestuario, primo difensore, sacellario, nomenclatore) e il capo della guardia palatina (superista)<sup>11</sup>. In un’ottica di continuità, l’*imitatio imperii* del palazzo Lateranense rende Roma simile a Costantinopoli; ma in un’ottica di rottura la stessa *imitatio* indica il rivolgimento politico: il papa, prendendo a modello il *basileus*, si sostituisce ad esso. Il secondo modello è invece quello della dominazione principesca e monarchica che contraddistingue buona parte della storia romana del X secolo e

fonte principale relativa all’uso del diritto romano a Roma nell’alto medioevo è costituita dalla *Summa Perusina*. Cfr. F. Patetta, *Praefatio*, ivi, p. V-LXXXII : p. V-VI, XXV-XXVII, XLVI-XLVIII, LXV; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*. I. *L’alto medioevo*, Roma, 1998, p. 240-242. Questa *Summa*, che è un’epitome del *Codex* di Giustiniano, è tradata nel ms 18 della Biblioteca capitolare di Perugia, codice membranaceo del sec. X scritto in minuscola carolina. I suoi sommari derivano da un archetipo risalente ai secoli VII-ante metà VIII, mentre la composizione del testo va datata tra la fine del IX e il principio del X secolo, o forse alla metà del secolo IX (p. XLVI). Il suo estensore non conosceva il greco e in tutta l’opera non vi è alcuna menzione dell’esarca né di altre dignità bizantine (p. LXV). La certezza del suo uso a Roma è dimostrata ivi, p. XLII-XLIII, mentre la sua molto probabile origine romana (e non ravennate) è discussa ivi, p. XLIV-XLV. Il suo uso si perde nella seconda metà del secolo XI, quando comincia a essere testimoniato l’uso del *Codex* «genuinus». Sul diritto romano in area romana si veda spec. P. S. Leicht, *Lineamenti del diritto a Roma dal IX al XII secolo*, in appendice a P. Brezzi, *Roma e l’Impero medioevale*, Bologna, 1947, p. 559-592. A p. 563 l’autore sostiene in modo convincente come la mancanza delle professioni di leggi a Roma stia a dimostrare che la grande maggioranza della popolazione osservava la legge romana, benché sia noto che alcuni enti ecclesiastici (tra cui Farfa, cfr. p. 567) si servissero, anche a Roma, della legge longobarda. A p. 565 s. Leicht ricorda gli usi delle *Istituzioni*, delle *Novelle*, del *Digesto* e del *Codice* (anche nella sua versione integrale) in alcune fonti romane dei secoli IX e X.

<sup>9</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni onomastiche e antroponimiche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII*, in *Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge-Temps Modernes*, 106, 2, 1994, p. 595-640.

<sup>10</sup> Si vedano in proposito L. Halphen, *Études sur l’administration de Rome au Moyen Âge (751-1252)*, Paris, 1907 (rist. anast. Roma, 1972), p. 16-36; T. di Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni...* cit., p. 597-599; P. Delogu, *Il passaggio dall’antichità al medioevo*, in A. Vauchez (a cura di), *Roma medievale*, Roma-Bari, 2001, p. 3-40 : p. 23 s.; L. Cardin, *Scrivere per apparire: tentativi di autorappresentazione nell’epigrafia delle élites a Roma tra VI e IX secolo*, in *La Culture du haut Moyen Âge...* cit., p. 101-124, spec. p. 109.

<sup>11</sup> P. Toubert, «*Scrinium*» et «*Palatium*»: la formation de la bureaucratie romano-pontificale aux VIII<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècles, in *Roma nell’alto medioevo. Atti della XLVIII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 27 aprile-1<sup>o</sup> maggio 2000*, Spoleto, 2001, p. 57-117, spec. p. 87 s.

che pare assimilabile al modello dei principati meridionali, sia bizantini (Napoli, Amalfi, Gaeta), sia anche longobardi (Salerno, Capua, Benevento)<sup>12</sup>.

Mentre l'esperienza del principato non supererà a Roma il primo decennio del secolo XI<sup>13</sup>, le figure dei giudici ordinari e l'ordinamento palatino resisteranno saldamente fino alla riforma pontificia della seconda metà del secolo XI che porterà al costituirsi della Curia romana. Le magistrature dei giudici ordinari rimarranno anche in seguito, fino al XIII secolo, ma con poteri ridotti – ridotti soprattutto dal ruolo esercitato dai membri del collegio cardinalizio – rispetto al periodo precedente. Da questo punto di vista, dunque, la perdita del «retaggio bizantino» non fu mai totale, ma certamente gli anni della Riforma ridisegnarono il quadro delle istituzioni palatine. Se vogliamo, una data simbolica può essere l'anno 1054, quando la Chiesa romana e quella costantinopolitana si separarono definitivamente<sup>14</sup>.

Anche gli elementi di vera e propria discontinuità, cioè di compenetrazione fra la cultura romana e quella franco-longobarda, sono ben presenti. Il primo di questi è la marginalizzazione della cultura greca che, vigorosa fino alla prima metà del secolo VIII, va progressivamente perdendosi, per scomparire al principio del secolo XI. La seconda è invece l'immissione, ben documentabile dal X secolo, di nomi di origine germanica nelle carte romane. Secondo un calcolo fatto quindici anni fa, tra il 900 e il 1050 essi ammontano a circa il 20% delle testimonianze, mentre di contro, nello stesso lasso di tempo i nomi di origine greca diminuiscono dal 25% al 12% circa<sup>15</sup>. Ciò significa che, nel territorio romano, l'aristocrazia non conobbe un'assimilazione alla cultura *latu sensu* germanica, ma anche che l'incontro con l'aristocrazia franco-longobarda (e forse anche con quella sassone, nella seconda metà del secolo X), fu tutt'altro che limitato. Peraltro, già nel corso del X secolo questa aristocrazia romana sembra attribuire sempre meno un significato distintivo ai nomi che utilizzava, essendo questi rappresentativi di gruppi sociali fortemente mescolati, probabilmente a causa dei contatti con il Ducato di Spoleto e poi dell'inserimento del Lazio settentrionale e della Sabina nell'orbita di influenza romana. Di certo, ancora durante quel secolo esisteva una certa omogeneità, nell'uso dei nomi, in seno a famiglie di tradizione romana e viceversa longobarda o franca: come si può evincere soprattutto dalla presenza, ancora sensibile, di nomi di origine greca, romana o giudaico-cristiana in atti contratti a Roma o nelle sue vicinanze, atti nei quali è evidente l'uso di formulari e istituti giuridici romanistici. E tuttavia già nel X secolo, e poi per tutto il secolo successivo, ci si poteva chiamare *Albericus* ed essere nondimeno *omnium Romanorum senator*: il personaggio è celebre<sup>16</sup>. Ci si poteva chia-

<sup>12</sup> F. Marazzi, *Aristocrazia e società (secoli VI-XI)*, in *Roma medievale...* cit., p. 41-69 : p. 66.

<sup>13</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Giovanni di Crescenzo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 56, Roma, 2001, p. 1-4.

<sup>14</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Il clero di Roma...* cit., p. 93.

<sup>15</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni...* cit., tabelle, p. 605-606 e ivi, p. 608.

<sup>16</sup> V. Federici, *Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite*, in *Archivio della Società*



mare *Berardus* ed essere al contempo *consul et dux*, oppure *Farolfus tribunus, filius Leonis tribuni*<sup>17</sup>.

#### COPPIE

Una pista d'indagine molto stimolante per valutare la persistenza del «retaggio bizantino» è rappresentata dall'analisi dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Difatti, la storiografia sull'argomento ha da tempo individuato, nella posizione delle donne in seno alla società altomedievale, un elemento di diversificazione tra i territori di tradizione bizantina e quelli di tradizione franco-longobarda: più libere e in grado di agire in prima persona nel primo caso, meno libere e sempre sottoposte all'autorità di un uomo nel secondo caso<sup>18</sup>. E in effetti, il numero di donne che agiscono, nelle carte romane dei secoli X-XI, anche in prima persona e senza obblighi, è invero cospicuo, tanto da rendere inutili le esemplificazioni. Basterà ricordare, come campione tra molti, come il 13 luglio 1033 l'abate dei SS. Cosma e Damiano in *Mica Aurea* concedesse in enfiteusi alla terza generazione alla *magnifica femina* Costanza, moglie del *magnificus vir* Crescenzo, vivente ma del tutto estraneo all'atto, il terreno e l'acqua per costruire un mulino in Trastevere<sup>19</sup>.

Poiché però quest'analisi presenta notevolissimi scogli interpretativi, occorre avvicinarsi al tema con passi cauti, affrontandolo sotto due punti di vista differenti: il primo collegato agli istituti che regolavano il matrimonio, il secondo considerato invece attraverso la prassi di gestione dei beni in costanza di matrimonio. Come si potrà osservare dalle pagine che seguono, il primo punto di vista ci porta a valutare la dinamica storica di gruppi sociali che, pur mantenendo a lungo istituti giuridici parzialmente diversi, in realtà non divergevano troppo nel modo di applicarli. Gli stessi gruppi sociali conobbero un'evoluzione analoga da forme parentali cogna-

romana di storia patria, 22, 1899, p. 213-300 e 489-538; 23, 1900, p. 67-128 e 441-447, c. 3, a. 955. Si veda G. Arnaldi, *Alberico di Roma*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma, 1960, p. 647-656.

<sup>17</sup> *Ecclesiae S. Mariae in via Lata Tabularium*, a cura di L. M. Hartmann e M. Merores, Vienna, 1899-1905, c. 24, a. 966; *LL* 2053 e 2054, a. 1025.

<sup>18</sup> Lo sottolineò A. Guillou, *L'Italia bizantina dalla caduta di Ravenna all'arrivo dei Normanni*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, III, Torino, 1983, p. 93-102. Per la situazione nell'Italia bizantina e post-bizantina si vedano oggi S. Cosentino, *Storia dell'Italia bizantina (VI-XI secolo). Da Giustiniano ai Normanni*, Bologna, 2008, p. 77-81, 428 s., e A. Peters-Custot, *Les Grecs de l'Italie méridionale...* cit., p. 184 s. Non è invece possibile considerare come un elemento di continuità la difesa del matrimonio legittimo del clero, attestato a Roma fino alla riforma della seconda metà del secolo XI (altrimenti dovremmo considerare anche Milano una città di retaggio bizantino): si veda É. Thoreau-Girault, *L'usage napolitain du célibat ecclésiastique (X<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle)*, in E. Cuozzo, V. Déroche, A. Peters-Custot e V. Prigent (a cura di), *Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, II, Parigi, 2008, p. 652-660.

<sup>19</sup> *SSCD* 38, a. 1033. Sull'argomento: T. di Carpegna Falconieri, *Sistemi familiari a Roma in base ai cartari. Secoli X-XII*, in E. Sonnino (a cura di), *Popolazione e società a Roma dal medioevo all'età contemporanea*, Roma, 1998, p. 199-219, spec. p. 209-212.

tiche, cioè estese alla linea materna e a quella paterna, a forme agnatiche, cioè patrilineari, tanto nell'Italia franco-longobarda quanto in quella romana. Il secondo punto di vista ci permette invece di verificare come, nei secoli VIII-XII, la gestione del patrimonio all'interno delle coppie di tradizione franco-longobarda e, viceversa, romana, fosse almeno in parte differente, permettendoci dunque di cogliere una vera e propria dissomiglianza.

#### *Lo scambio dei donativi*

Rimandando per un'analisi puntuale a un altro lavoro di diversi anni fa e alla bibliografia in esso contenuta<sup>20</sup>, va rammentato che nel diritto romano era contemplata tanto la dote muliebre (*dos*) quanto la controdote maritale (*donatio propter nuptias* o *sponsalia*), mentre nel diritto longobardo la dote muliebre non esisteva (essendo il «faderfio» un donativo proveniente dal padre, non obbligatorio e di entità ridotta) e il cospicuo dono del marito alla moglie – che poteva ascendere fino alla quarta parte delle di lui sostanze – prendeva il nome di «Morgengabe», dono del mattino<sup>21</sup>. Inoltre, mentre secondo il diritto romano postclassico la donna maggiorenne era capace di agire liberamente, secondo il diritto longobardo ella era sempre sottoposta all'autorità tutelare («mundio») di un uomo, che poteva essere il padre, il marito, il fratello, e anche, in caso di vedovanza, un figlio oppure il re<sup>22</sup>.

Sebbene la documentazione sia scarsa e tarda, siamo propensi a credere che a Roma, città di diritto romano, la dote persistesse anche durante l'alto medioevo<sup>23</sup>. La corresponsione della dote, infatti, oltre ad

<sup>20</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Sposarsi a Roma. Alcuni aspetti del matrimonio tra VIII e XIII secolo*, in *Ricerche storiche*, 25, 1995, 1, p. 3-33. Benché non trattino del caso romano, oggi si vedano l'importante F. Bougard, L. Feller e R. Le Jan (a cura di), *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, Roma, 2002 (*Collection de l'École française de Rome*, 295), nonché, per un rapido inquadramento, F. Leverotti, *Famiglia e istituzioni nel medioevo italiano dal tardo antico al rinascimento*, Roma, 2005, spec. p. 29-34.

<sup>21</sup> *Summa Perusina*, V, tit. XI-XVI, XVIII-XX, XXII-XXIII; *Leggi di Liutprando*, anno V, cap. 7 in C. Azzara e S. Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi*, Milano, 1992, p. 132-133. Esempi in area prossima a quella romana: RF 146, a. 789 (Viterbo); 203, a. 813 (Rieti); 219, a. 816 (Viterbo); 677, a. 1031 (Sabina); 743, a. 1039 (Ascolano); 840, a. 1053 (Sabina); 847, a. 1054 (Sabina). La legge salica prevedeva invece un donativo che poteva arrivare fino a un terzo dei beni dello sposo (*tertia*), ma non ho trovato sue applicazioni in zone vicine a Roma, tranne che nel ricordo che ne fa il cardinale Deusdedit in un canone della *Collectio canonum*, che trascrive una lettera di Gregorio VII del 1081 nella quale si intesse un paragone tra l'obbligo di corrispondere la decima alle chiese e l'obbligo di corrispondere la *tertia* ai coniugi: *Collectio canonum*, lib. III, 60, p. 293.

<sup>22</sup> *Le leggi dei Longobardi...* cit., Rothari, 204. Esempi in area prossima a quella romana: RF 331, a. 875; 740, a. 1039; 957, a. 1054/1055; 958, a. 1050-1062.

<sup>23</sup> Vi sono alcune tracce indirette per i secoli VIII e IX (cfr. T. di Carpegna Falconieri, *Sposarsi a Roma...* cit., p. 9-14). La prima carta romana in cui si incontra qualcosa di simile alla dote muliebre, risale probabilmente all'ultimo venticinquennio del secolo X (ma la datazione è incerta e forse successiva di un secolo; cfr. Ch. Wickham, *Iuris cui existens*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 131, 2008, p. 5-38 : p. 15, nota 27) : *SMN* 169 : «Cessi tradidi at[que obligavi] [...] unam meam ter[re] pedic[am] [...] in Ballerano posita, quam mihi dederunt ad proprietatem in die nuptialis meę iam dicta matre mea et fratres mei. Immo et oblige tibi duas meas petias vineę ab ipsis dotem modo mihi traditas et

avere una valenza economica, era particolarmente benvista dalla Chiesa, poiché obbligava la famiglia di origine della donna e in tal modo pubblicizzava le nozze impedendo la diffusione del concubinato<sup>24</sup>. Purtroppo, essendo in grande difetto di documentazione, non siamo in grado di stabilire se a Roma la donazione maritale e la dote muliebre fossero di entità uguale (come prescritto nelle *Novellae*, 97 e come riportato nella *Summa Perusina*, cioè nell'epitome del diritto romano certamente in uso a Roma nel X secolo, e forse durante tutto l'alto medioevo<sup>25</sup>), o se invece il rapporto tra le due liberalità non fosse più previsto, come stabilito dall'imperatore Leone III Isaurico nel 740<sup>26</sup>. Non siamo dunque in grado di risolvere con sicurezza uno dei nostri problemi principali: se a Roma fosse in uso il diritto romano giustiniano (ancorché in compendio) o quello più tardo, bizantino. Del resto, questo dubbio di fondo emerge sempre, poiché per Roma non sappiamo dire, con sufficiente grado di certezza, che cosa si conservasse della tradizione autoctona e cosa derivasse dalla lunga appartenenza culturale e politica al mondo bizantino.

concessas [...] infra hanc civitate Romana loco ubi dicitur Bibario positas». La donna, di nome Romana, era sposata; il marito era ancora vivente e consentì all'atto. Sarebbe che con il termine «dote» si intendesse qui una donazione elargita in piena proprietà alla donna in occasione delle nozze. Nel X secolo compaiono anche i primi esempi di dote muliebre nell'Italia meridionale bizantina, il più antico dei quali è datato al 923: *Codex Diplomaticus Cavensis*, Napoli, 1873-1990, 129, a. 923; 491, a. 996, 501, a. 996.

<sup>24</sup> Cfr. *Summa Perusina*, V, tit. XI, 6: «Genere [sic, per gener] exigit dotem socer suo vel a cognato»; V, tit. XII, 25: «Si socer genero dotem dare promisit, exigitur». Da ciò il concetto canonistico «pseudoisidoriano» (sec. IX) che il matrimonio senza dote sia da ritenersi nullo: A. Lemaire, *Nullum sine dote fiat coniugium*, in *Mélanges P. Fournier*, Parigi, 1929, p. 415-424; P. Corbet *Le douaire dans le droit canonique jusqu'à Gratien*, in *Dots et douaires...* cit., p. 43-55: p. 48-49. Tuttavia i canoni sono spesso troppo poco espliciti per capire se in essi venisse nominata la dote conferita alla donna dalla sua famiglia o il dovario conferitole dal marito (cfr. *ivi*, p. 41). Sulla diffusione del concubinato ecclesiastico a Roma: T. di Carpegna Falconieri, *Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII-XII)*, in *Vita religiosa e società tra XII e XIII secolo*, sezione monografica di *Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci*, 41, 2000, 4, p. 943-971, con la bibliogr. precedente. Non siamo ancora in grado di sapere quanto la pratica del concubinato fosse diffusa presso l'intera popolazione: cfr. *ivi*, p. 964-965.

<sup>25</sup> Cfr. Patetta, *Praefatio* cit., p. XLII-XLV; *Summa Perusina*, V, tit. XIV, 10: «Dos et sponsalia equalis summa scribantur aut qui minorem partem maior detraatur». Cfr. anche *Ethymologiae*, 5, 24, in *Isidori Hispalensis episcopi ethymologiarum sive originum libri XX*, a cura di W. M. Lindsay, Oxford, 1962: Isidoro di Siviglia spiegava il termine «dotem» come «do item», do a mia volta.

<sup>26</sup> *Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V.*, a cura di L. Burgman, Francoforte sul Meno, 1983. Cfr. G. Ferrari Dalle Spade, *Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo*, in *Id.*, *Scritti giuridici*, Milano, 1953-1956, I, p. 99-116; *Id.*, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco egizi*, in *Id.*, *Scritti giuridici...* cit., p. 133-302: p. 207-218; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale...* cit., p. 293. P. S. Leicht, *Lineamenti...* cit., p. 561-562, è dell'avviso che l'applicazione a Roma delle riforme degli imperatori isaurici «si dovrebbe intieramente escludere, ove si pensi al violento dissidio fra i papi e quegli imperatori a causa dell'eresia iconoclasta». Tuttavia, lo stesso Leicht non si mostra del tutto convinto, dal momento che un testo copiato a Veroli fra l'XI e il XII secolo, la *Lectio legum*, contiene un esordio copiato da quello dell'*Ecloga* Isaurica.

È tuttavia congetturabile che all'atto del matrimonio il marito donasse alla moglie la metà delle proprie sostanze attraverso la *donatio propter nuptias*, e che la donna facesse un'operazione comparabile attraverso la corresponsione della dote: l'una e l'altra liberalità non calcolandosi in rapporto vicendevole tra loro (come nel diritto romano classico e nella *Summa Perusina*), bensì in rapporto con il totale dei propri beni. Ciò significherebbe che poteva vigere a Roma il sistema della *medietas*, dal quale scaturiva un forte intreccio di interessi patrimoniali<sup>27</sup>. La donna disponeva di metà delle proprie sostanze (essendo, a quanto ci consta, ancora in grado di ereditare dai genitori pur avendo ricevuto la dote, o almeno di scegliere tra la dote e la quota legittima di eredità, detta *falcidia*)<sup>28</sup> e di metà del patri-

<sup>27</sup> Cfr. P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, 1933, p. 94 s.; Id., *Lineamenti... cit.*, p. 582 (dove però non sono contemplati i casi romani); G. Vismara, *Storia dei patti successori*, Milano, 1941, p. 552-553; T. di Carpegna Falconieri, *Sposarsi a Roma... cit.*, p. 15-17. Le testimonianze romane in proposito sono molto tarde: *SPr* 7, a. 1056: lo sposo dona alla futura sposa una libbra d'argento e sei once (cioè sei dodicesimi) di tutte le sue proprietà; *SMCM* 32, a. 1133: lo sposo dona alla sposa la metà dei propri beni in cambio di una dote di 30 soldi; *SMN* 133, a. 1190: il marito dona alla moglie la metà dei propri beni a fronte di una dote costituita da una casa *terrinea* e 10 libbre in mobili e denaro. Tra gli inediti: Archivio di Stato di Roma, *Pergamene, Santi Cosma e Damiano*, cass. 16, c. 145, 1173 agosto 22 (documento che non ho potuto ricontrollare).

<sup>28</sup> Cfr. *Summa Perusina*, V, tit. XII, 19: «Si pater pro filia dotem fecit et in testamentum ea heredem inter fratrem minorem fecit minus de falcidia, in filie est potestate elegere una ex duobus». Secondo la stessa *Summa*, la *falcidia* «quarta pars est omni substantia, et cui minus reliquit exequi potest» (VI, tit. XLIV, 6). Esempi di donne non sposate che gestiscono quote della loro eredità insieme ai fratelli: *SMN* 4, a. 1017; 11, a. 1039 (cfr. anche *SMN* 58, a. 1146, dove peraltro non viene espressamente riferito che si tratta di beni ereditari). Esempi di donne *sposate* che fanno altrettanto: *RS* 149, a. 965 (Tivoli); A. Monaci, *Regesto dell'abbazia di S. Alessio all'Aventino*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 27, 1904, p. 351-398; 28, 1905, p. 151-200 e 395-449, c. 2, a. 987; *SMN* 5, a. 1018; *SSCD* 46, a. 1041 (Porto). Esempio di due sorelle che vendono l'eredità del padre, a sua volta erede della di lui madre, con il consenso dei rispettivi mariti: *RS* 29, sec. IX: Eufemia, col consenso di Oppimo suo marito, e Sebura, col consenso di Costanzo suo marito, vendono dieci once del *fundus Africanus* fuori porta Latina al monastero di S. Erasmo al Celio, «sicuti nobis advenit ex iure vel successione bone memorie Baduari genitori nostri inter alia bona que illi obvenit a quoddam Concordia matre sua». Esempio di una donna che col consenso del marito refuta all'abate di Subiaco una terra fuori porta Maggiore, terra che era stata di suo padre: *RS* 46, a. 966. In *RF* 488, a. 1011, Stefania col consenso del marito Orso de Baro refuta a Farfa la metà di un filo di salina in *Burdonaria*. Nell'atto viene ricordato come già prima la di lei sorella Berta con il marito Azzo avessero refutato l'altra metà del possesso, che dunque doveva essere stato ereditato dalle due donne. Lo stesso in *Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite... cit.*, 5, a. 1028, in cui due sorelle refutano parte di un filo salinario col consenso dei mariti. Esempio di una donna che con il consenso di suo marito vende a un'altra donna una casa giunta in eredità dalla madre: *SMN* 39, a. 1119?-1120?. Esempio di un uomo che dona i beni ereditari della moglie per precetto fideicommissario della defunta: *SMN* 17, a. 1060. Esempio di un uomo che rinuncia a varie proprietà in favore della sorella e dei di lei eredi e successori: *SMN* 22, a. 1065. Per l'analogia con l'Italia meridionale bizantina, dove anche la donna dotata può ereditare, cfr. J.-M. Martin, *Le droit lombard en Italie méridionale (IX<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle). Interprétations locales et expansion*, in *Dots et douaires... cit.*, p. 97-121: p. 109-114; A. Peters-Custot, *Les Grecs de l'Italie méridionale... cit.*, p. 184.

monio del marito; il marito era viceversa proprietario di metà delle proprie sostanze e amministratore della dote della moglie<sup>29</sup>.

Questa situazione rende Roma ben equiparabile ad altre città di «retaggio bizantino», come Napoli e Ravenna, nonché alla Sicilia e alla Sardegna. Ciò verrebbe avvalorato anche dall'attestazione (purtroppo in due soli casi) di un ulteriore donativo maritale, l'*arra*, che potrebbe corrispondere al «teoretro» documentato nel meridione ellenofono<sup>30</sup>. Ci si trova insomma di fronte alla traccia dell'esistenza di un solido regime patrimoniale, attuato con il concorso economico su base paritaria di entrambi i coniugi. Un regime patrimoniale che pare, pertanto, divergere notevolmente da quello longobardo, nel quale l'intreccio degli interessi patrimoniali era inferiore, ascendendo soltanto alla quarta parte delle sostanze del marito<sup>31</sup>.

Ma pure ammettendo l'esistenza a Roma e nell'Italia bizantina degli istituti della donazione maritale, della dote e dell'eredità muliebre non intese come sostitutive l'una dell'altra, ci si deve domandare se da questa situazione possa evincersi davvero un ipotetico maggior peso economico-politico, ovvero una maggiore libertà di azione, delle donne di tradizione romana rispetto a quelle di tradizione longobarda. Ostanto a questa ricostruzione forse troppo semplice due valutazioni ben evidenti alla storiografia contemporanea.

La prima balza subito agli occhi di chiunque abbia tentato di compiere una comparazione: non soltanto la libertà di azione giuridica delle donne romane/bizantine poteva essere, a volte, «illusoria»<sup>32</sup>, ma soprattutto è manifesto come anche nei territori franchi e longobardi le donne, soprattutto nel X secolo, svolgessero un notevolissimo ruolo politico ed economico: una considerazione, questa, con cui ho dovuto fare i conti recentemente paragonando la vicenda della senatrice romana Marozia con

<sup>29</sup> Dote che, morendo ella senza figli, salvo patti contrari sarebbe dovuta tornare alla sua famiglia di origine: *Summa Perusina*, V, tit. XIII, 1, 6, 7. Cfr. Martin, *Le droit lombard en Italie méridionale...* cit., il par. «Le droit byzantin de la Calabre et du Salento grecs», p. 114-116, riguardo alla possibilità della donna di essere proprietaria della propria dote.

<sup>30</sup> *SPr* 7, a. 1056 (donazione di una libbra d'argento in aggiunta alla metà di tutte le proprietà del marito); B. Trifone, *Le carte del monastero di San Paolo di Roma dal sec. XI al XV*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 31, 1908, p. 267-313; 32, 1909, p. 29-106, c. 2, sec. XI (ma 1059-1066: per la datazione cfr. C. Carbonetti Vendittelli, *Precisazioni sui primi documenti riguardanti il castello di Vaccaricia in territorio Collinense*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 105, 1982, p. 145-155: p. 152 s.): donazione da parte del suocero Rainerio alla nuora Rogata di metà del castello di Vaccaricia, «pro arra quod tibi debet dare Bericho nobili puero, filio meo» Nella carta successiva (3, sec. XI), la vedova dona al monastero di S. Paolo il medesimo bene, la metà del castello di Vaccaricia, che aveva ricevuto *pro arra*. Cfr. Carpegna Falconeri, *Sposarsi a Roma...* cit., p. 17 s. Per casi assimilabili, in area bizantina: G. Zordan, *I vari aspetti della comunione familiare dei beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, in *Studi veneziani*, 8, 1966, p. 127-194: p. 138-142; J.-M. Martin, *Le droit lombard en Italie méridionale...* cit., p. 113 (arra), 114-116 (teoretro); A. Peters-Custot, *Les Grecs de l'Italie méridionale...* cit., p. 185 s. Sul diritto bizantino nel Mezzogiorno d'Italia si veda E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale...* cit., p. 287-316.

<sup>31</sup> J.-M. Martin, *Le droit lombard en Italie méridionale...* cit., p. 98.

<sup>32</sup> A. Peters Custot, *Les Grecs de l'Italie méridionale...* cit., p. 187 nota, con bibliogr.

le molte altre donne potenti del secolo X, viventi nell'Italia centro-settentrionale<sup>33</sup>.

Se per l'area bizantina e per Roma attribuiamo la marcata presenza di donne negli atti privati e nella vita politica all'esistenza di un sistema giuridico che le privilegiava, come possiamo, con lo stesso metro, giustificare la situazione, relativamente simile, che si produsse altrove, ma in ambiti che non applicavano il diritto romano, né la dote muliebre, né il regime di *medietas*? D'altra parte, gli stessi istituti giuridici non erano poi così distanti, poiché tanto la «Morgengabe» quanto la *donatio propter nuptias*, donativi maritali, assegnavano alla donna parti cospicue del patrimonio del coniuge.

André Guillou propose l'ipotesi che il legislatore bizantino fosse particolarmente favorevole nei confronti delle donne in quanto «ossessionato dalla mortalità». La posizione garantita e pressoché paritaria delle donne rispetto agli uomini avrebbe dunque avuto la principale ragion d'essere nel fatto che essa avrebbe offerto maggiori possibilità di sopravvivenza e perpetuazione della famiglia<sup>34</sup>. La sua spiegazione suona però insufficiente, sia perché riferita al solo ambito bizantino-italiano (nel quale dunque gli abitanti dovrebbero essersi trovati in condizioni di vita peggiori rispetto al resto dell'Italia o dell'Europa), sia perché non è affatto dimostrabile che le condizioni di vita durante l'alto medioevo fossero peggiori rispetto a quelle – casomai altrettanto drammatiche – dei secoli successivi. Paolo Cammarosano ha invece offerto una spiegazione in termini antropologici: in un contesto di crisi delle istituzioni, ci si trovò di fronte a «una struttura della politica legata ancora in maniera sostanziale alla antropologia elementare del sangue e del sesso, e per ciò stessa foriera di un ruolo centrale delle donne»<sup>35</sup>.

Una comune situazione congiunturale, la rarefazione e la semplificazione delle istituzioni, i bisogni reali potrebbero aver condotto a riservare un maggior peso ai legami familiari, al richiamo del sangue, alla costruzione di gruppi di dominio, e dunque anche, all'interno di essi, al ruolo delle donne.

Recentemente, Tiziana Lazzari ha ricordato gli studi che mettono in luce una concezione della generazione «in base alla quale sono le donne a trasmettere ai figli le qualità non solo personali, ma pure di condizione e di

<sup>33</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Marozia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 70, Roma, 2008, p. 681-685. Per un confronto: T. Lazzari, *La rappresentazione dei legami di parentela e il ruolo delle donne nell'alta aristocrazia del regno italico (secc. IX-X): l'esempio di Berta di Toscana*, in C. La Rocca (a cura di), *Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X)*, Turnhout, 2007, p. 129-149. Per una comparazione rapsodica mi sono avvalso del *Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)*, «<http://www.timinternet.it/timmobile/cda/homepage.do> (cons. nei mesi di luglio-settembre 2010). Sul ruolo eminente delle donne nei secoli X-XI si veda oggi P. Skinner, *Women in Medieval Italian Society 500-1200*, Harlow, 2001 (anche in traduz. italiana: Roma, 2005), p. 85 s., con molte esemplificazioni; per es. relativamente al fatto (p. 45) che la metà circa delle donne testimoniate negli atti sono attrici senza mundualdo. Sulla storiografia relativa alla «storia delle donne» di quel periodo: T. Lazzari, *Le donne nell'alto Medioevo*, Milano, 2010, p. 5-23.

<sup>34</sup> A. Guillou, *L'Italia bizantina...* cit., p. 93-94 e 97.

<sup>35</sup> P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari, 1998, p. 253. Si vedano anche le p. 236-239.

appartenenza sociale»: concezione presente nelle culture nordiche, nelle leggi romano-barbariche e nell'Italia longobarda<sup>36</sup>.

Dal confronto con queste interpretazioni – che forse attendono ancora di essere ricondotte a sintesi – sembra possa evincersi che la distanza tra i due ambiti romano e longobardo non vada riconosciuta soltanto rilevando l'applicazione di istituti giuridici diversi, bensì, come accade proprio in queste analisi, nelle condizioni di vita materiale e nelle rappresentazioni culturali dei rapporti tra i generi e con i figli.

Se poi ci si addentra nella fase successiva dei rapporti patrimoniali, soprattutto nel XII secolo, si assiste dappertutto al trionfo dell'agnatismo e del patrilineaggio, in entrambe le aree culturali e anche ben al di fuori di esse<sup>37</sup>. La dote romana, applicata dovunque, divenne sostitutiva dell'eredità e le figlie furono sempre estromesse dalla successione in presenza di maschi. La *donatio propter nuptias* e la «Morgengabe», pur costituite da quote di patrimonio differenti, di fatto divennero equiparabili e significarono sostanzialmente un credito lucrabile dalla vedova. Il cosiddetto *odium quartae* spinse a contestare aspramente anche i diritti ereditari derivanti dalla morte del coniuge<sup>38</sup>. A Roma, in particolare, oltre al fatto che la dote divenne certamente sostitutiva dell'eredità, si assistette anche alla trasformazione della *donatio propter nuptias*, che divenne un pegno a garanzia della dote. Ciò significa che se la donna avesse voluto recuperare la dote, avrebbe dovuto appropriarsi della *donatio propter nuptias*, vincolata però sullo stesso bene: o l'una, o l'altra, ma mai entrambe<sup>39</sup>. Così, il peggioramento della situazione giuridica della donna è stato emblemizzato dal titolo di un capitolo di Patricia Skinner: «The Twelfth century: Renaissance or Repression?»<sup>40</sup>.

In definitiva, osservando il mutare degli istituti giuridici nell'ambito franco-longobardo e in quello romano, ci si trova di fronte a situazioni

<sup>36</sup> T. Lazzari, *Le donne nell'alto Medioevo...* cit., p. 26-30 : p. 26.

<sup>37</sup> Riferimento storiografico ancor oggi imprescindibile: M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, 1961. Tra gli studi più recenti: L. Feller, «Morgengabe», *dot, tertia: rapport introductif*, in *Dots et douaires...* cit., p. 1-25, spec. p. 24; A. Bartoli Langeli, *Après la «Morgengabe». Donations nuptiales et culture juridique dans l'Italie communale*, ivi, p. 123-130; P. Skinner, *Women...* cit.

<sup>38</sup> A. Bartoli Langeli, *Après la «Morgengabe»...* cit., p. 126-129.

<sup>39</sup> Sulla situazione romana: T. di Carpegna Falconieri, *Sposarsi a Roma...* cit., p. 19-23; Id., *Sistemi familiari...* cit., p. 212-216. Alla fine del XII secolo, nel suo *Quadripartita specie nuptiarum liber*, Lotario di Segni (il futuro Innocenzo III) scrisse in due occasioni del rapporto tra dote e donazione, riferendosi prima al coniugio tra il Verbo e la natura umana (PL 217, c. 925) e in seguito al coniugio tra Cristo e la Chiesa (ivi, c. 938). In entrambi i casi, scrive Lotario, il Signore donò la *donatio propter nuptias*, mentre la natura umana e la Chiesa non conferirono in cambio alcuna dote. A nostro avviso questo abile passaggio, nel quale per tropi si esplicitava la donazione totale e gratuita del Signore all'umanità, doveva essere particolarmente efficace in quanto paradossale, rappresentando una situazione del tutto estranea ai comportamenti sociali del tempo. Sulla concezione di Lotario di Segni riguardo al matrimonio: O. Hanne, *Vivre en société, vivre mariés: le mariage dans les écrits de Lothaire de Segni*, in C. Carozzi, D. Le Blévec e H. Taviani-Carozzi (a cura di), *Vivre en société au Moyen Âge. Occident chrétien, VI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Aix-en-Provence, 2008, p. 79-103.

<sup>40</sup> P. Skinner, *Women...* cit., cap. VI.

nominalmente molto distanti, ma di fatto non sempre lontane tra loro. Queste situazioni, nel lungo periodo, si assimilarono completamente<sup>41</sup>. Viene dunque da domandarsi se sia possibile riconoscere le differenze strutturali tra i coniugi viventi sotto legge longobarda – o salica – e quelli viventi sotto legge romana, nell'applicazione degli istituti contemplati da queste leggi, o se invece il rimarcare l'uso di questi differenti istituti servisse piuttosto, nei secoli IX-XII, a esprimere nel modo più efficace possibile una volontà di differenziazione identitaria. Come dire : io sono Romano e quindi offro alla mia sposa la *donatio propter nuptias*; io sono Longobardo e quindi dono alla mia sposa il dono del mattino; e non considero, pertanto, il fatto che si tratta di istituti simili, poiché entrambi attribuiscono un peso determinante al trasferimento di beni alla moglie, diversamente da quanto si produrrà in seguito.

Non bisogna di certo rinunciare ad attribuire l'evoluzione dei rapporti nella storia di genere a un forte condizionamento determinato dall'obbedienza a una legge (e lo vedremo ancora fra poco), ma occorre ricordare che la dichiarazione di appartenenza serviva verosimilmente anche ad altri scopi : soprattutto ad affermare orgogliosamente la propria identità di stirpe in seno a società ibride. In ambito politico, non troppo diversamente va considerata, nei dintorni di Roma, la difesa dell'abbazia di Farfa per continuare a vivere sotto la legge longobarda<sup>42</sup>. Il nodo, insomma, resta quello di valutare il rapporto fra strutture reali (cioè comportamenti di vita) e rappresentazioni culturali (cioè dichiarazioni di appartenenza) con cui si è dato inizio al presente articolo. È, in fondo, la domanda che si è posta Tiphaine Barthélemy quando ha scritto : «La nature des transferts patrimoniaux est-elle révélatrice du statut de la femme?»<sup>43</sup>.

### *La comunione di beni in costanza di matrimonio*

I dubbi avanzati finora portano a ritenere che gli istituti che regolavano i rapporti patrimoniali tra i coniugi presenti in area romanistica e in area franco-longobarda servissero, soprattutto nel X e nell'XI secolo, a esprimere culturalmente differenze che però non erano notevoli e che non potevano esserlo, stante la composizione meticciosa delle aristocrazie di quel periodo, gli stili di vita comparabili e l'assimilazione sempre più netta.

L'elemento che – ad avviso di chi scrive – non è stato tenuto nella dovuta considerazione, o che addirittura è stato valutato erroneamente – anche e proprio da chi scrive – consiste nell'aver confuso gli istituti dei donativi nuziali con la comunione dei beni. Si è, infatti, stabilito, forse rinverdendo un dibattito sull'origine di questo istituto, che tanto le persone viventi sotto legge romana quanto quelle viventi sotto legge longobarda o

<sup>41</sup> F. Bougard, *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale, VI<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècle. Un parcours documentaire*, in *Dots et douaires...* cit., p. 57-95 : p. 83; A. Bartoli Langeli, *Après la «Morgengabe»...* cit., p. 129.

<sup>42</sup> Cfr. spec. *RF* 270, a. 829; 426, a. 998; 616, a. 1011; 1006, a. 1072; 1013, a. 1073.

<sup>43</sup> T. Barthélemy, *Dots et prestations matrimoniales dans le champ de l'ethnologie : notes sur quelques orientations de recherche*, in *Dots et douaires...* cit., p. 27-42 : p. 41.



salica praticassero una forma di comunione di beni, totale nel primo caso, parziale nel secondo<sup>44</sup>. Ma gli intrecci patrimoniali e gli interessi congiunti derivanti dalla mutua corresponsione dei donativi non debbono essere considerati dimostrativi dell'esistenza di un regime di comunione, nel quale i beni presenti e futuri vengano gestiti *pro indiviso* da entrambi i coniugi. Infatti, sia che si tratti di un regime di *medietas* romana, o di *tertia* franca, o di *quarta* longobarda, in ognuno di questi casi abbiamo a che fare con quote di patrimonio ben individuate. Esse, ancorché lasciate come quote ideali, escludono l'esistenza della comunione proprio perché sono quote che conservano la propria individualità giuridica durante il matrimonio e che possono venire riscattate alla morte del coniuge<sup>45</sup>. Così, in un atto poniamo longobardo, è ben evidente che la donna possa consentire a un'alienazione compiuta dal marito, non perché ella viva in comunione dei beni con lui, bensì perché l'alienazione può intaccare i suoi diritti. E anche il regime romano di *medietas*, oltre a rimanere almeno parzialmente ipotetico, non prevede necessariamente, di per sé, la comunione dei beni, anche se ad essa pare davvero avvicinarsi (e infatti fra poco ne ripareremo).

I nostri quadri di riferimento cambiano – questa volta di molto – quando anziché dibattere sulla natura dei donativi, andiamo ad analizzare «gli atti [in cui] i coniugi si obbligano veramente in comune, o [in cui] la controparte si rivolge ad essi quasi considerandoli un unico stipulante»<sup>46</sup>.

Si tratta cioè di distinguere la tipologia dei negozi giuridici nei quali furono attori uomini e donne in coppia. L'analisi di questo elemento ci porta a considerare, finalmente, l'esistenza di una differenza strutturale tra Roma (e l'area di tradizione bizantina) e l'Italia franco-longobarda, con una evidente (ancorché non frequente) traccia di vera e propria comunione di beni nel primo caso, a fronte di un intreccio di interessi patrimoniali tra i coniugi che non conduce però alla comunione<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Si veda oggi in proposito I. Riva, *La comunione legale*, Padova, 2007, spec. p. 44 s., relativamente all'annosa «querelle» storiografica che vide (e in parte vede ancora) contrapposti storici del diritto che ritrovano l'origine della comunione dei beni ora nel diritto romano classico, ora in quello bizantino, ora nella cultura tradizionale «germanica» e ora in quella cristiana.

<sup>45</sup> G. Zordan, *I vari aspetti della comunione familiare dei beni nella Venezia...* cit., p. 144.

<sup>46</sup> Ivi, p. 148. Il saggio, che ben distingue «documenti rilasciati dai coniugi e documenti rilasciati ai coniugi» (p. 150), contiene significativi esempi del XII secolo relativi all'area veneziana e simili ai nostri. Un caso di area ravennate molto interessante per il numero di coppie coinvolte è offerto da C. Curradi e M. Mazzotti, *Carte del Montefeltro nell'alto medioevo*, in *Studi montefeltrani*, 8, 1981, p. 5-96, 4, a. 927 (oggi edito anche in *Le carte del decimo secolo nell'Archivio arcivescovile di Ravenna, 900-957*, a cura di R. Benericetti, Ravenna, 1999, p. 80-83, 35) : «Orso e Cristina, dodici altre coppie di sposi e Giovanni prete chiedono in enfiteusi all'arcivescovo Pietro la metà di alcuni fondi in territorio ferefrano».

<sup>47</sup> Un ulteriore elemento che ho considerato è la presenza, documentatissima negli atti romani dei secoli VIII-XI, di coniugi che vengono definiti proprio nella loro dimensione di coppia, venendo chiamati *iugales* o *iugalis personae*. Per esempio nella *Collectio canonum* del card. Deusdedit sono registrati cinque contratti di enfiteusi stipulati tra la Chiesa romana e alcune coppie romane. Tali documenti risalgono al pontificato di Gregorio II (715-731), provengono dal suo registro e sono i più antichi che conosco : *Collectio canonum*, lib. III, 220-224, p. 366-367. Si veda anche, come esempio più antico di

Nelle carte di diritto longobardo o franco dei secoli altomedievali sono frequenti gli esempi di uomini e donne che agiscono insieme, e dunque testimoniano dell'esistenza di forti interessi comuni, derivanti, come si è detto, dalla donazione della quarta parte delle proprietà del marito. Ma si tratta, a quanto pare quasi senza eccezioni, di alienazioni<sup>48</sup>. La comunione dei beni – se vogliamo chiamarla impropriamente in questo modo – parrebbe dunque essere presente, poiché entrambi i coniugi partecipano all'atto, e tuttavia essa si esprime solamente in un momento conclusivo, quando cessa di esistere su quel determinato bene, del quale infatti ci si sta privando. Coppie senza figli che donano a un ente ecclesiastico le proprie sostanze – è questo il caso più frequente – dispongono del proprio patrimonio comune, senza che però si possa conoscere la percentuale del singolo coniuge e il rispettivo titolo di proprietà (per acquisto, per eredità, per «Morgengabe»)<sup>49</sup>. Le carte di alienazione, infatti, non ci permettono di

un documento trascritto integralmente, *RS 55*, a. 821 : l'abate di S. Erasmo al Celio concede in enfiteusi alla terza generazione un fondo sulla via Tiburtina a Trasmondo secundicerio e a Filippa, «iugalibus personis». La massiccia menzione di *iugales* o di *iugalis personae* non si limita ai casi in cui le coppie agivano congiuntamente nel negozio, ma entrava anche nel sistema di designazione degli individui, che non di rado venivano registrati negli atti in quanto figli del tale padre e della tale madre, l'uno e l'altro *iugales*. In un primo tempo, mi ero convinto che questa forma di designazione fosse rara nelle carte in cui agiscono personaggi viventi sotto legge longobarda o franca, mentre di certo essa è la formula usuale nelle carte di Roma e del suo territorio ed è altresì molto presente in altre aree di tradizione bizantina tra le quali, come ha osservato Jean-Marie Martin, Napoli. Da ciò, avevo ipotizzato che dietro a questo uso peculiare si celasse una diversa visione antropologica dell'attore giuridico, che nel caso romano non sarebbe stato «singolare», bensì «duale», e che dunque costituirebbe l'indizio di un vincolo matrimoniale improntato a un grado maggiore di parità. Pur rimanendo convinto dell'importanza della menzione delle coppie negli atti – anche perché questo uso va scomparendo alla fine del secolo XI in concomitanza con la forte riduzione del ruolo sociale ed economico della donna –, mi sono parzialmente ricreduto sull'idea che ciò costituisca una peculiarità delle aree di diritto romano, in quanto, da un confronto con la documentazione pubblicata nel *Codice diplomatico della Lombardia medievale*, da alcuni esempi contenuti nel *Regesto di Farfa* e in alcuni cartulari della Marca meridionale, in cui i personaggi sono certamente di legge longobarda, si evince che l'uso del termine *iugales* non è esclusivo degli atti in cui compaiono persone viventi sotto legge romana. Resta però il fatto che tale sistema di designazione rimase, per circa due secoli, quello maggiormente praticato in area romana, e che fu molto meno presente in area longobarda. La presenza della designazione *iugales*, pur essendo di per sé insufficiente, sembra pertanto confermare la tendenza generale che andiamo evidenziando, relativa a un rapporto tra i coniugi «romani» ben diverso rispetto a quello tra i coniugi «longobardi».

<sup>48</sup> Gli esempi sono numerosi. Si confrontino, tra gli altri, come esempi più antichi : *RF 17*, a. 751; 32, a. 752; 38, a. 757; 351, a. 762; 142, a. 786; 144, a. 787; 149, a. 787; 153, a. 792; 182, a. 806; 203, a. 813; 214, a. 815; 274, a. 824 (tutti di legge longobarda); 240, a. 819 (l'attore è di nazione *transpadina*); 332, a. 884; 372, a. 920 (questi ultimi di legge salica). Gregorio da Catino, autore del *Regesto di Farfa*, inserì nella sua opera monumentale tutti i documenti che attestavano gli acquisti di suo padre Dono dei suoi avi, come *munitina* relativi a una importante vendita effettuata dallo stesso Dono al monastero di Farfa; tra questi documenti si annoverano molti atti di acquisto da coppie di sposi : *RF*, vol. IV, p. 343 s.

<sup>49</sup> Un elenco dei possibili titoli di proprietà della coppia dei donatori perugini Grifo e

ricostruire esattamente le quote. Alla resa dei conti, ciò che interessa il cessionario è garantirsi da possibili, future rivendicazioni di un coniuge dopo la morte dell'altro : che dunque il marito faccia una donazione o una vendita insieme alla moglie, oppure che il marito faccia una donazione o una vendita col consenso della moglie, la quale rinuncia per esempio ai propri diritti di « Morgengabe », di *donatio*, di *falcidia* o di *quarta*, il risultato, per il cessionario, non cambia<sup>50</sup>.

Invece a Roma e nel territorio romano non solo sono presenti moltissimi casi di alienazioni, ma anche alcuni casi di acquisti in proprietà da parte di coppie di coniugi e addirittura di gruppi di coppie. Per esempio, nel 927 Anastasia, Teodora e Lea sorelle, figlie del fu Leone priore della *schola confessionis* della basilica di San Paolo e di Preziosa, *iugales*, con il consenso dei rispettivi mariti vendettero a Teofilatto e a Teodoro e alle loro rispettive mogli Cristoduli e Stefania la propria parte di un filo di salina nella zona di Porto<sup>51</sup>. In questa circostanza, ci troviamo di fronte a donne che avevano ereditato dai genitori pur essendo sposate, e che vendettero un proprio bene a due coppie.

Se agli acquisti della proprietà, che ascendono solo a una ventina di casi, aggiungiamo le concessioni di enfiteusi di lunga durata e altri istituti consimili – che determinano diritti reali, che sono trasmissibili ai figli e (nei secoli VIII-XI) anche alle figlie, che permettono inoltre la vendita a terzi del dominio utile – allora i casi aumentano notevolmente di numero<sup>52</sup>. Come

Marco figlio di Decio con sua moglie Aza, i quali sono evidentemente di legge romana (per l'uso del termine *repromissio*, con il significato di dote, e poiché anche la donna sottoscrive), in *RF* 686, a. 1033 : «De nostra portione undecumque nobis evenit a genitore et genitrice nostra aut per cartulas comparationem [sic] aut per cartulas donationem [sic] aut commutationem aut per repromissionem aut per quemvis modum undecumque nobis iugalibus et donatoribus pertinent de suprascriptis rebus». Cfr. anche *RF* 710, a. 1019 (Roma).

<sup>50</sup> Si faccia caso, per es., a *SMCM* 13, a. 1067, dove troviamo una donna che dona una casa al genero. In quello stesso anno, il donatario e la moglie vendono *insieme* la medesima casa. La moglie, che non compariva nell'atto di donazione, è divenuta in qualche modo proprietaria, ma solo nell'atto di vendita; il che ben si giustifica considerando che la donatrice era sua madre.

<sup>51</sup> *RS* 62, a. 927.

<sup>52</sup> L'elenco è proposto *infra*, in Appendice. La ricognizione è stata vasta, ma non va intesa come sistematica. In particolare, non sono stati rivisti i documenti della chiesa di S. Maria in via Lata, mentre sono stati controllati la *Collectio canonum* di Deusdedit, il Regesto di Farfa, il Regesto sublacense e, sostanzialmente, tutta la documentazione edita dalla Società romana di storia patria (relativa a S. Agnese, S. Alessio, S. Andrea de Aquariariis, S. Cecilia, S. Maria Maggiore, S. Maria in Campo Marzio, S. Maria in Monasterio, S. Paolo, S. Pietro, S. Prassede, S. Silvestro in Capite, SS. Cosma e Damiano, SS. Domenico e Sisto). I casi di enfiteusi e istituti assimilabili sono molto più comuni delle compravendite, poiché la documentazione è stata tramandata da enti ecclesiastici i quali, come è ben noto, non vendevano, ma si riservavano il dominio eminente. Tuttavia, proprio in quanto costitutivi di diritti reali e trasmissibili, anche questi casi ci paiono in tutto equiparabili alle compravendite. Dall'elenco escludiamo dunque i casi (che diverrebbero moltissimi, e anch'essi comunque quasi tutti concessi a coniugi romani), delle locazioni e livelli, per esempio quelli a ventinove anni, sui quali i cessionari non acquistano un vero e proprio dominio. Sulla differenza tra proprietà e possesso nelle carte romane (e sulla

esempio possiamo ricordare che nel dicembre del 958 «quidam Leo seu Boniza iugalis susceperunt a domno Adam abbate in .III. generationem res iuris huius monasterii, Romę in regione nona, in Scortecclari, griptam signino opere constratam [...]».

I due coniugi avevano ricevuto una grotta, cioè una rovina antica, nei pressi del «campum que vocatur de Agonis»: accanto all'odierna piazza Navona. Nel medesimo atto, tra i confinanti furono nominate anche «cripta et domus Gregorii et Marozę iugalis»: cioè i beni di un'altra coppia<sup>53</sup>.

La differenza tra un atto di acquisto e un atto di cessione da parte di coppie è concreta e visibile, poiché nel primo caso il titolo di proprietà viene costituito dall'atto stesso<sup>54</sup>. L'acquisto, almeno formalmente, deve essere in parti uguali tra i coniugi, i quali dunque dispongono, insieme, di un bene indiviso. Questo bene non proviene loro dallo scambio dei doni nuziali, la cui corresponsione può essere anche solamente teorica, cioè rivendicabile solo alla morte del coniuge (è il caso della «Morgengabe» equiparata alla *quarta* vedovile), bensì da un'operazione economica compiuta insieme a vantaggio della famiglia, che in tal modo vede incrementare il proprio patrimonio.

Dunque, la differenza davvero sensibile che pare cogliersi in questa prassi di gestione romana è la seguente: il ruolo della donna non emerge solamente nei casi in cui un bene venga ceduto, come avviene nelle carte longobarde, ma anche, sebbene non di frequente, in casi in cui un bene venga acquistato. La coppia romana vive dello sfruttamento di quel bene sperimentando una comunione che si limita, per quanto ne sappiamo, alla *res* oggetto dell'acquisto, e che dunque non è necessariamente universale, ma che potrebbe anche esserlo<sup>55</sup>. Questa comunione, che viene creata in costanza di matrimonio, è, almeno formalmente, paritaria<sup>56</sup>. Essa non corrisponde a un vero e proprio istituto giuridico stabilito dalla legge, ma sembra tuttavia ben corrispondere, pragmaticamente, al sistema di *medietas*, cioè di scambio paritario dei doni nuziali: un sistema del quale ora, se davvero vi fu, si può forse comprendere meglio la natura<sup>57</sup>. Ciò significa tra l'altro che, in questa fattispecie, alla morte del marito la vedova non aveva

sostanziale assenza, fino alla seconda metà del secolo XI, di piene proprietà detenute da laici) si veda Ch. Wickham, *Iuris cui existens...* cit., spec. p. 9-11.

<sup>53</sup> LL 279, a. 958.

<sup>54</sup> Ringrazio Elisabetta Filippini per le interessanti considerazioni relative a questa parte del contributo.

<sup>55</sup> Cfr. G. Zordan, *I vari aspetti della comunione familiare dei beni nella Venezia...* cit., p. 155.

<sup>56</sup> Ivi, p. 154: «Nei nostri documenti i coniugi agiscono in condizione paritaria, segno evidente che sui beni in oggetto essi hanno eguali diritti».

<sup>57</sup> Si veda P. S. Leicht, *Lineamenti...* cit., p. 582. Leicht ritiene che *medietas* e comunione dei beni fossero istituti molto simili tra loro. Egli, pur non rinvenendo testimonianze della *medietas* a Roma (come invece nel Ravennate e in altre regioni), ricorda peraltro i transunti di documenti del secolo VIII contenuti nella *Collectio canonum* del card. Deusdedit (fine sec. XI) nei quali «vediamo i coniugi agire insieme. Questo ci può spiegare come mai troviamo così di frequente documenti nei quali i mariti dispongono beni col consenso delle mogli, e viceversa».

bisogno di rivendicare i propri diritti scaturiti dal dono o dalla dote (cosa che avrebbe potuto fare su altre quote del patrimonio), perché si trovava già proprietaria della metà del bene che ella stessa aveva acquisito insieme con il coniuge<sup>58</sup>.

Ora, il numero delle testimonianze raccolte nell'area romana è senz'altro troppo esiguo per avanzare con sicurezza teorie generali. Una parte non irrilevante di queste testimonianze ci deriva dalla documentazione farfense, cioè da quella di un'abbazia longobarda. Qui incontriamo contraenti che vivono in aree di confine e che non dichiarano la propria appartenenza a una legge (salvo per alcuni casi, soprattutto relativi alla legge franca<sup>59</sup>), cosicché può formarsi il dubbio che, mossi da un preconcetto iniziale, da una dimostrazione a tesi, abbiamo deciso di considerare «romani» i casi che ci fanno comodo – quelli cioè nei quali i coniugi acquistano insieme – e «longobardi» tutti gli altri casi. A parziale rettifica di questo dubbio metodologico si può dire, tuttavia, che entrare nel paesaggio di un cartulario romano dopo avere vagato tra le colline e le anse tiberine del *Regesto di Farfa* e del *Liber Largitorius*, offre l'impressione di entrare in un altro e diverso panorama sociale. Se infatti si considera il totale dei documenti prodotti da Farfa, si ha a che fare quasi solamente con soli uomini in qualità di attori. Praticamente assente è il riferimento a entrambi i genitori del contraente, molto rari sono i casi di fratelli e sorelle che agiscono insieme o di donne che agiscono da sole, a fronte di una situazione che invece, a Roma, è opposta<sup>60</sup>. Inoltre, questa analisi compiuta per la regione romana trova un sostanziale riscontro nelle carte di area romagnola: già i soli documenti ravennati dei secoli VIII e IX offrono una quindicina di testimonianze di coppie che ricevettero beni in possesso<sup>61</sup>. Infine, due testimonianze che chi scrive giudica molto eloquenti, portano a ritenere che il sistema economico-sociale che prevedeva la concessione di un bene a una coppia piuttosto che a un singolo individuo, fosse ampiamente diffuso e, diremmo, «tipico» nella cultura post-bizantina. La prima testimonianza si ritrova nella formula 96 del codice Ambrosiano del *Liber diurnus Roma-*

<sup>58</sup> Cfr. J.-M. Martin, *Le droit lombard en Italie méridionale...* cit., p. 114: «On voit que, souvent, la communauté des biens du couple est presque parfaite et que les assignations maritales ne sont pas nécessaires».

<sup>59</sup> Per es. *RF* 332, a. 884; 298, a. 856; 309, a. 873; 372, a. 920; *RS* 184, a. 1000 (e di conseguenza 210, a. 993, dove peraltro la legge non viene dichiarata).

<sup>60</sup> Ci si può anche domandare che cosa accadesse al bene oggetto di acquisto comune se la donna romana si risposava. Aveva ella una reale capacità di disporne? In realtà, come si evince da alcuni casi relativi soprattutto alle enfiteusi, nell'atto potevano comparire anche i figli viventi, in tal modo determinando con relativa sicurezza la linea di trasmissione del patrimonio alla prima discendenza: cfr. per es. *RS* 54, a. 944 (Ariccia); 81, a. 984; *AL* 2, a. 988; *RS* 56, a. 992. In *SSCD* 69, a. 1069, è esplicita la condizione che la vedova, che riceve il bene insieme ai figli, non passi a nuove nozze.

<sup>61</sup> Esempi ravennati di coppie che ottengono beni in enfiteusi o in livello (secoli VIII e IX): *Le carte ravennati dei secoli ottavo e nono*, a cura di R. Benericetti, Faenza, 2006, c. 8, a. 783; 15, metà sec. IX (gruppo di richiedenti, tra cui coppie); 23, a. 852-867; 33, a. 882; 34, a. 850-882; 36, a. 888-889; 39, a. 890; 41, a. 891 (coppia con i figli); 43, a. 892; 46, a. 892 (due coppie); 48, a. 893 (gruppo); 49, a. 893 (gruppo); 53, a. 896 (due coppie); 56, a. 899; 57, a. 899.

*norum pontificum*, codice esemplato tra la fine del IX e il principio del X secolo. Si tratta della formula standard che la cancelleria pontificia avrebbe potuto usare per concedere una enfiteusi alla terza generazione, nella fattispecie l'enfiteusi di una casa posta a Roma. In essa, i contraenti sono rispettivamente il pontefice e una coppia : «Praeceptum tertio genere. Talis episcopus servus servorum Dei ill. tal. seu tal. *iugalis* eorum filiis ac nepotibus»<sup>62</sup>. La seconda testimonianza ci allontana da Roma e ci conduce a Cesena, ma per il contesto di cui ci occupiamo appare ugualmente di grande rilevanza : nell'892, fu richiesta la concessione di un'enfiteusi da parte dei coniugi Grippo e Rotunda, nonché da un certo Upaldo, il quale chiedeva l'enfiteusi per sé «et uxore quem sortitus fuerint [sic, per fuerit]», cioè anche per la donna che avrebbe sposato in futuro<sup>63</sup>. Dunque contraente era, anche in questo caso, una coppia, benché tale coppia ancora non si fosse formata e di fatto non esistesse : evidentemente, ciò accadeva proprio perché la consuetudine prevedeva che, normalmente, la concessione fosse fatta congiuntamente a un uomo e a sua moglie.

Nonostante alcuni dubbi metodologici, la pista appare dunque interessante e conferma senz'altro la tendenza generale già individuata da Paola Galetti, che pur non considerando nel suo ampio dossier la documentazione di Roma, ha mostrato come la presenza di donne nei contratti agrari del IX e X secolo dipenda dall'area culturale. Nella penisola italiana, molte sono le donne «contadine» testimoniate nelle aree di legge romana, poche nelle aree di legge longobarda<sup>64</sup>. Così, ella scrive : «In territorio "románico/bizantino" le donne appaiono con regolarità, se non quasi sempre, come locatrici di terre, più frequentemente a fianco del marito. Nelle terre "longobardo-franche" della penisola, invece, troviamo sicuramente attestate poche donne concessionarie di terre : raro il caso della donna che agisce da sola; più numerose, anche se sempre in numero estremamente ridotto, le situazioni in cui la donna affianca il coniuge o i fratelli o i figli»<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> *Liber diurnus Romanorum pontificum*, a cura di H. Foerster, Bern, 1958, p. 425.

<sup>63</sup> *Le carte ravennati dei secoli ottavo e nono...* cit., c. 46, a. 892.

<sup>64</sup> P. Galetti, *La donna contadina : figure femminili nei contratti agrari italiani dell'alto medioevo*, in M. G. Muzzarelli, P. Galetti e B. Andreolli (a cura di), *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, Torino, 1991, p. 41-54, spec. p. 43-47; cfr. anche P. Skinner, *Women...* cit., p. 85 s.

<sup>65</sup> P. Galetti *La donna...* cit., p. 43; cfr. anche gli esempi da lei riportati a p. 52 nota, diversi dei quali desunti dal *Regesto di Farfa*. In tutto condivisibili e valide anche per l'area romana sono le sue considerazioni riportate a p. 45 s. : «Qui [cioè nei territori di tradizione romana], le donne risultavano quasi sempre presenti come attrici in prima persona nelle locazioni agrarie. Nella maggior parte dei casi risultavano intestatarie del contratto come contitolari insieme al marito, e alla coppia di *iugales* si faceva riferimento nella definizione degli oneri e degli obblighi [...]. Ambedue i coniugi, inoltre, sottoscrivevano di solito l'atto di locazione una volta redatto, a sottolineare l'eguale capacità e impegno nella transazione economica [...]. Si prevedeva, inoltre, che nel contratto potessero subentrare anche le figlie, non solo i figli maschi, a conferma della riconosciuta ed effettiva capacità negoziale della donna [...]. La presenza femminile era ampiamente attestata anche nelle altre transazioni economiche. Troviamo, infatti, per i secoli considerati, donne che vendono, donano, acquistano, permutano beni, a fianco dell'uomo ma anche per proprio conto [...]. La diversa e maggiormente omogenea posizione della donna in area "roma-

Se le cose stavano in questi termini, possiamo pensare di avere a disposizione un ulteriore indizio per capire come, soprattutto nel X e nell'XI secolo e ancora parzialmente durante il secolo successivo, le donne romane (come quelle di Gaeta o di Napoli<sup>66</sup>) fossero state in grado di svolgere una politica attiva, di gestire patrimoni e di trasmettere anche il proprio nome ai figli, attraverso il matronimico : di avere cioè una posizione sociale relativamente differente (pur dovendo, come si è detto, calibrare questa differenza) rispetto alle donne viventi sotto la legge longobarda, la cui condizione giuridica era meno favorita e la libertà d'azione era certamente inferiore<sup>67</sup>.

E possiamo comprendere anche un'altra differenza, che ci sfuggirebbe se concentrassimo l'analisi ai soli secoli a cavallo del Mille. Infatti, l'arco temporale nel quale ritroviamo questi acquisti compiuti in comune da una coppia si concentra nei secoli X e XI, ma nel totale copre i secoli dall'VIII ai primi decenni del XIII. Nel tardo XII secolo, incontriamo casi simili anche in area lombarda, relativi a coniugi viventi sotto legge romana<sup>68</sup>. Nel XII secolo, i casi in cui le coppie sposate di Roma agiscono insieme non sono pochi, ma si riferiscono quasi sempre a beni di non grande valore, come una casa o una vigna, o delle *criptae*, cioè degli anditi ricavati nelle antiche rovine. Peraltro, questi casi sono per noi molto significativi poiché, benché non si tratti più di atti di compravendita né di enfiteusi, bensì di atti che vengono definiti semplici «locazioni», in realtà in essi si continua a prevedere la possibilità di trasferimento dei diritti reali, la trasmissione ai figli e la vendita del dominio utile : dunque il possesso è ereditario e cedibile e la donna resta parte in causa<sup>69</sup>. Questi atti sono sintomatici di un

nica" rispetto all'area "longobarda" è probabilmente spiegabile con il persistere in essa di tradizioni giuridiche romane, attraverso la mediazione bizantina». Meno convincenti, invece, mi appaiono le sue considerazioni in merito al fatto che questi locatari fossero in genere coltivatori diretti, e in merito alle spiegazioni della scarsa presenza delle donne nelle carte di area longobarda. Questa deriverebbe, oltre che dalla condizione di minorità giuridica, da un interesse del concedente di «limitare il numero dei possibili aventi diritto alla "cosa"» (p. 45) e dal livellamento sociale delle masse rurali. Questo, in effetti, vi fu, ma forse tale fenomeno non è da collegarsi con il fatto che le donne concessionarie divenissero poche e defilate rispetto alla «preponderanza dell'elemento maschile nella gestione delle terre per conto del proprietario».

<sup>66</sup> P. Delogu, *Il ducato di Gaeta*, in *Storia del Mezzogiorno*, Napoli, 1988, II, p. 189-236 : p. 209-215; P. Skinner, *Women...* cit., p. 106-107.

<sup>67</sup> T. di Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni...* cit., tabelle p. 614-617; Id., *Sistemi familiari...* cit., p. 209-212; J.-M. Martin, *Le droit lombard en Italie méridionale...* cit., p. 109-121.

<sup>68</sup> *Codice diplomatico della Lombardia medievale...* cit. : *Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Tommaso di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano*, a cura di L. Zagni, c. 22, a. 1171; *Le carte della canonica di S. Pietro in Oliveto di Brescia (1096-1199)*, a cura di M. Baretta, c. 30, a. 1174 (in entrambi questi casi le coppie di coniugi vendono insieme quanto insieme avevano acquistato).

<sup>69</sup> Sulla tipologia della nostra documentazione di riferimento e sulle sue evoluzioni : M. Lenzi, *La terra e il potere. Gestione delle proprietà e rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso medioevo (secc. X-XII)*, Roma, 2000.

dinamismo economico degli enti ecclesiastici e del ceto medio<sup>70</sup>, dinamismo che coinvolge certamente le coppie e dunque anche le donne, anche se sempre più di rado nella posizione di proprietarie. Contestualmente, i ceti aristocratici si volgono verso la costruzione del patrilineaggio, con la conseguente e sempre più marcata esclusione delle donne dalla proprietà. Sempre più di frequente cominciamo a trovare donne che consentono alle alienazioni dei loro mariti rinunciando a qualsivoglia loro diritto.

Tutto questo può significare che la differenza nella concezione del matrimonio e nei suoi risvolti economici fosse davvero sensibile nei due ambiti culturali presi in considerazione, non tanto o non soltanto perché gli istituti giuridici erano diversi, ma perché profondamente diversa era la prassi di gestione, la quale ovviamente veniva ben difesa proprio da quegli istituti. Se pure nei secoli X e XI la comune congiuntura di cui si è detto – l'antropologia elementare del sangue – ma anche la forte percentuale di matrimoni misti e i comuni stili di vita, avevano reso comparabili i comportamenti sociali dei ceti dell'alta aristocrazia romana e franco-longobarda in merito alla posizione «privilegiata» delle donne, in area romana questo sistema appare più radicato e diffuso presso tutti i ceti possidenti (degli altri, ovviamente, poco o nulla si sa). I casi di comunione di beni attestati ancora presso i coniugi piccoli proprietari nel XII secolo ci paiono la sopravvivenza di una tradizione che riteniamo di antico retaggio, e che dopo la metà del Duecento scomparve del tutto.

TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AL = G. Ferri, *Le carte dell'Archivio Liberiano dal sec. X al XV*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 27, 1904, p. 147-202 e 441-459; 28, 1905, p. 23-39; 30, 1907, p. 119-168.

Collectio canonum = *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit*, a cura di V. Wolf von Glanvell, Paderborn, 1905; anast. Aalen, 1967.

LL = *Liber Largitorius vel Notarius monasterii Pharphensis*, a cura di G. Zucchetti, Roma, 1913 e 1922, 2 vol. (*Regesta chartarum Italiae*, 9/1-9/2).

RF = *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino e pubblicato dalla Società romana di storia patria*, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma, 1879-1892, 5 vol.

RS = *Il regesto sublacense dell'XI secolo*, a cura di L. Allodi-G. Levi, Roma, 1885.

SMCM = *Cartario di S. Maria in Campo Marzio (986-1199)*, a cura di G. Carusi, Roma, 1948.

<sup>70</sup> Sulle trasformazioni dei sistemi abitativi e dell'assetto produttivo dalla fine del secolo XI : É. Hubert, *Espace urbain et habitat à Rome du X<sup>e</sup> siècle à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle*, Roma, 1990 (*Collection de l'École française de Rome*, 135); M. Lenzi, *La terra e il potere... cit.*, spec. p. 137 s.



- SMN = P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae ab anno 982 ad ann. 1200*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 23, 1900, p. 171-237; 24, 1901, p. 159-196; 25, 1902, p. 169-209; 26, 1903, p. 21-141.
- SPr = P. Fedele, *Tabularium S. Praxedis*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 27, 1904, p. 27-78; 28, 1905, p. 41-114.
- SPV = L. Schiaparelli, *Le carte antiche dell'Archivio capitolare di San Pietro in Vaticano*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 24, 1901, p. 393-496; 25, 1902, p. 273-354.
- SSCD = P. Fedele, *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, secoli X-XI*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 21, 1898, p. 459-534; 22, 1899, p. 25-107 e 343-487. Ristampa con premessa, appendice e indice di P. Pavan, Roma, 1981.
- SSDS = *Le più antiche carte del convento di S. Sisto in Roma (905-1300)*, ed. C. Carbonetti Vendittelli, Roma, 1987.
- Summa Perusina* = *Adnotationes Codicum domini Justiniani (Summa Perusina)*, edente F. Patetta, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, XII, 1900.

APPENDICE

ATTI CON COPPIE CHE ACQUISTANO BENI IN COMUNE

NB. Quando non specificato altrimenti, il bene si intende situato a Roma o nell'immediato circondario.

ACQUISTI IN PROPRIETÀ DA PARTE DI CONIUGI

RS 196, a. 876 (Affile)	RS 189, sec. XI (ma sec. IX : si tratta degli stessi personaggi della carta precedente, Gemmoso e Donnina, i quali donano le loro proprietà : cfr. RS 205, a. 923, da cui i <i>munimina</i> precedenti)
RS 62, a. 927	RS 92, a. 929 (gli acquirenti sono una coppia con il figlio)
LL 89, a. 932 (territorio di Forcone in Abruzzo; gli acquirenti, Teuto e Rittruda, sono Longobardi, tuttavia anche la donna appone il <i>signum</i> )	RS 54, a. 944 (Ariccia)
RS 117, a. 953 (Ariccia, l'acquisto riguarda il dominio utile)	SPV 4, a. 966 (Silvacandida)
RS 80, a. 968 (la coppia riceve una donazione)	RF 417, a. 998 (la coppia potrebbe essere longobarda, ma l'uomo è un levita e dunque potrebbe essere di legge romana)
RF 471, a. 1006 (ricordo; la coppia, appartenente alla famiglia dei Crescenzi, è certamente romana)	RF 624, a. 1012 (ricordo, Sabina)
RF 669, a. 1014 (ricordo)	RF 765, a. 1041 (ricordo, Sabina)
RF 833, a. 1053 (permuta, Sabina)	RF 964, a. 1059 (permuta, Sabina)
SMCM 10, a. 1063 (e cfr. 12, a. 1065, in cui i compratori rivendono il medesimo bene)	SPV 26, a. 1073-1074
SPr 11, a. 1100 (dominio utile)	SPr 17, a. 1130 (dominio utile venduto a una coppia e ai fratelli della donna)
SMN 47, a. 1139 (dominio utile)	SMN 69, a. 1153 (dominio utile)
SSDS 69, a. 1231 (territorio tiburtino)	

## CONCESSIONI A CONIUGI DI ENFITEUSI ALLA TERZA GENERAZIONE

<i>Collectio canonum</i> , lib. III, 220, a. 715-731	<i>Collectio canonum</i> , lib. III, 221 e 222, a. 715-731 (due concessioni alla medesima coppia, Bonifacio notaio e Claudia)
<i>Collectio canonum</i> , lib. III, 223, a. 715-731	<i>Collectio canonum</i> , lib. III, 224, a. 715-731
RS 55, a. 821	RS 83, a. 866
RS 112, a. 919 (ma a. 934; a due coppie)	LL 168 e 171, a. 955 (Sabina; i personaggi sono il conte Giuseppe, di famiglia certamente longobarda, e sua moglie Benedetta)
LL 251, a. 953 (Sabina; nell'atto è ricordato anche un acquisto da parte dei coniugi; la donna, come di consueto nelle carte romane, appone il proprio <i>signum</i> ; gli stessi personaggi sono attori in 274, a. 958, locaz. a 29 aa.)	LL 279, a. 958
LL 280, a. 960 (Sabina)	LL 281, a. 960 (Sabina)
LL 310, a. 962 (Sabina)	RS 130, a. 965 (Albano)
RS 200, a. 966 (territorio di Tivoli e Palestrina; atto di incastellamento)	RS 140, a. 980
RS 81, a. 984 (a una coppia e alle figlie)	SPr 1, a. 987 (tra i confinanti compaiono nuovamente gli stessi coniugi, che sono poi donatori in c. 2, a 998)
AL 2, a. 988 (a una coppia, al figlio e al fratello del marito)	RS 56, a. 992 (a una coppia e al figlio)
LL 407, a. 994 (a una coppia e ai loro figli, Sabina)	LL 421, a. 998 (Sabina)
LL 445, a. 1000 (Sabina)	LL 451, a. 1000 (Sabina)
LL 500, a. 1004 (Sabina)	LL 514, a. 1004 (Sabina; non è esplicitato che l'uomo e la donna siano coniugi)
LL 824, a. 1013 (Sabina)	LL 713, a. 1015 (a due coppie forse concubinarie, Sabina)
LL 731, a. 1017 (Sabina)	LL 610, a. 1018 (enfiteuti sono la coppia e la madre della sposa, Sabina)
LL 908, a. 1034 (Sabina)	LL 915, a. 1035 (Sabina)
LL 787, a. 1037 (Sabina)	LL 944, a. 1046 (Sabina; si tratta della medesima coppia del doc. LL 915, che questa volta compare con la figlia)

(segue)

LL 1204, a. 1077 (Sabina, i coniugi ricevono in enfiteusi i beni da essi stessi donati al monastero di Farfa)	LL 1082, a. 1067 (una coppia con il figlio di lui, Sabina)
LL 1254, a. 1096 (Sabina, i coniugi ricevono in enfiteusi i beni da essi stessi donati al monastero di Farfa)	LL 1305, a. 1098 (Sabina)
LL 1378, a. 1104 (Sabina, i beni oggetto dell'enfiteusi erano stati precedentemente donati a Farfa dal padre dello sposo)	RF 1313, a. 1104 (Sabina)
SPr 15, a. 1121	SPr 20, a. 1137

### Note

Appare interessante RS 200, a. 966 : concessione di un'enfiteusi alla terza generazione di fondi nei territori di Tivoli e Palestrina da parte dell'abate di Subiaco ai coniugi Milone e Anastasia, «in quo est locus ad castellum de suis sumptibus vel expensis a nobiter faciendum et a muro tufineo ubi opus fuerit claudendum et homines ad amasandum cum largitate ex omni parte sicut ad castellum pertinet». Su questo doc. : P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX<sup>e</sup> siècle à la fin du XII<sup>e</sup> siècle*, Roma, 1973 (BEFAR, 221), I, p. 322 nota.

In SSCD, 32, a. 1028, l'abate del monastero dei SS. Cosma e Damiano concede in enfiteusi alla terza generazione metà di un casale fuori porta S. Pancrazio a Porpora moglie di Benedetto *de Rogata*, il quale è peraltro vivente e non compare nell'atto. Dalla carta si evince che il marito aveva ottenuto una carta analoga per l'altra metà del casale.

In RF 658, a. 1012, due carte di enfiteusi alla terza generazione concessa dall'abate di Farfa a un prete e a sua moglie relative a una casa *in Agone* (oggi piazza Navona) e a una terra seminativa, sono dichiarate false (poiché, dopo un confronto, la sottoscrizione dell'abate è dichiarata non corrispondente) e vengono tagliate con un segno di croce.

### CONCESSIONI A CONIUGI DI ENFITEUSI PERPETUE O SENZA SCADENZA, O DI DIRITTI ASSIMILABILI

RS 129, a. 901 (Albano)	RS 25, a. 943 (ricordo)
SSCD 2, a. 951 (pastinato in territorio di Sutri e di Nepi, con possibilità di vendere il dominio utile)	SSCD 4, a. 957 (pastinato in territorio di Sutri e di Nepi, con possibilità di vendere il dominio utile)
RS 69, a. 964 (livello, esteso agli eredi)	RS 75, a. 981 (livello, esteso agli eredi)
RS 86, a. 1008 (pastinato, esteso agli eredi)	SSCD 68, a. 1069 (pastinato in territorio di Sutri e di Nepi, con possibilità di vendere il dominio utile)
SSCD 69, a. 1069 (livello, ma con possibilità di vendere il dominio utile)	RS 77, a. 1074 (livello, esteso agli eredi)
SMN 29, a. 1092 (locazione alla seconda generazione, ma con possibilità di vendere il dominio utile)	SMN 41, a. 1123 (locazione alla seconda generazione, ma con possibilità di vendere il dominio utile)

(segue)

<i>AL</i> 16, a. 1133 (locazione alla seconda generazione, territorio tiburtino)	<i>SPr</i> 23, a. 1144
<i>SMN</i> 61, a. 1146?-1147?	<i>SMN</i> 65, a. 1150 (locazioni alla seconda o alla terza generazione, ma con possibilità di vendere il dominio utile)
<i>SMN</i> 70, a. 1153 (come la prec.)	<i>SMN</i> 74, a. 1156 (come la prec.)
<i>SSDS</i> 7, a. 1175 (come la prec.)	<i>SMN</i> 123, a. 1184 (come la prec.)
<i>SMN</i> 137, a. 1192 (come la prec.)	<i>SSDS</i> 13, a. 1192 (come la prec.)
<i>SMN</i> 139, a. 1193 (come la prec.)	<i>SMN</i> 140, a. 1193 (come la prec.)
<i>SMN</i> 141, a. 1193 (come la prec.)	<i>SMN</i> 153, a. 1196 (come la prec.)
<i>SMN</i> 154, a. 1196 (come la prec.)	<i>SMN</i> 165, a. 1200 (come la prec.)
<i>SSDS</i> 38, a. 1218 (come la prec.)	<i>SSDS</i> 41, 46 e 47, a. 1221, nonché 56, a. 1226, 73 e 74, a. 1233, 76, a. 1234 (pastinati e locazioni in perpetuo, presso Tivoli)